

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22
Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche
Articolo 9 - Osservatorio sulla rete commerciale

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO

Articolo 1
Sede

1. L' Osservatorio sulla rete commerciale di cui all'articolo 9 della legge regionale 22/2021, di seguito denominato Osservatorio ha sede in Ancona – Palazzo Leopardi presso gli uffici regionali del settore del Commercio.

Articolo 2
Composizione

1. L'osservatorio è composto da:
 - a) Assessore allo sviluppo economico con funzione di presidente o suo delegato;
 - b) Direttore del Dipartimento Sviluppo economico o suo delegato;
 - c) il dirigente del Settore Commercio o suo delegato;
 - d) un rappresentante designato dall'ANCI Marche;
 - e) un rappresentante delle province designato dall'UPI regionale;
 - f) un rappresentante designato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
 - g) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCEM;
 - h) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) un rappresentante designato congiuntamente dalla grande distribuzione commerciale
 - j) due esperti designati dall'Assessore al ramo.

Articolo 3
Comitato tecnico di Filiera

1. Nello svolgimento delle proprie attività, in particolare per le indagini, studi e ricerche relative alla trasversalità delle attività economiche e produttive, l'osservatorio si avvale del contributo di un comitato tecnico di filiera così costituito:
 - a) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dell'industria;
 - b) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dell'artigianato;
 - c) due rappresentanti designati congiuntamente dall'associazione di categoria dell'agricoltura;
 - d) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni sindacali;
 - e) due rappresentanti dei consumatori designati dal CRCU regionale;
 - f) due rappresentanti designati dalle associazioni delle cooperative.

2. Il comitato designa al suo interno un proprio referente.

Articolo 4

Durata

1. I componenti dell'Osservatorio ed i componenti del Comitato tecnico di Filiera durano in carica fino a sei mesi dopo le elezioni del nuovo Consiglio regionale.

Articolo 5

Segreteria dell'Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria tecnica dell'Osservatorio e del Comitato tecnico di Filiera sono svolte dalla struttura interna competente della Giunta della Regione Marche.
2. La struttura organizzativa interna provvede a:
 - predisporre e inviare le convocazioni;
 - redigere i verbali;
 - fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
 - fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
 - adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni dell'Osservatorio;
 - coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - assistere l'Osservatorio stesso nella programmazione e nel monitoraggio delle proprie attività;
 - predisporre il report di attività dell'Osservatorio;
 - pubblicazione dei report e loro divulgazione mediante i portali regionali.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il Presidente convoca l'Osservatorio:
 - almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria dell'Osservatorio, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.
2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
3. La seduta è valida se partecipa la metà più uno dei componenti. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

4. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione dell'Osservatorio; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione dell'Osservatorio.
5. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione dell'Osservatorio.
6. È facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. Il verbale delle riunioni è sottoposto all'approvazione dell'Osservatorio all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.
8. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
9. Le attività dell'Osservatorio sono regolate da un regolamento interno approvato dall'Osservatorio stesso.

Articolo 7 **Attività dell'Osservatorio**

1. In base a quanto previsto dalla L.R. n. 22/2021 articolo 9, l'Osservatorio è un organismo permanente che ha il compito di acquisire elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva. In particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva;
 - b) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di categoria;
 - c) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione;
 - d) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e di innovazione in atto, al fine di fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
 - e) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
 - f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplino il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili;
 - g) nell'ottica di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali:

- fornisce elementi conoscitivi per le scelte di pianificazione relativamente agli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita;
 - valuta i progetti di insediamento delle grandi strutture di vendita rispetto agli assetti della mobilità e della rete distributiva;
- h) proporre indicazioni ai fini della promozione di interventi coordinati fra Enti e imprese del commercio, volti alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'assetto commerciale dei centri storici, delle aree di pregio storico, artistico, archeologico ed ambientale e delle zone rurali e montane e della diffusione del commercio elettronico tra le imprese e i consumatori della Regione, allo scopo di aumentare la competitività delle imprese, favorire nuove modalità di relazione tra imprese e consumatori, promuovere lo sviluppo di canali distributivi innovativi e tecnologicamente avanzati.

Articolo 8 **Raccolta dati**

1. La costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio si fondano sullo sviluppo di attività di rilevazioni dati, di analisi, di ricerca finalizzati a monitorare la consistenza e l'efficienza della rete distributiva.
2. L'Osservatorio si raccorda con le strutture regionali che detengono e aggiornano le informazioni relative ad aspetti di interesse per l'osservatorio.

Articolo 9 **Aggiornamento del sistema informatico**

1. I Comuni sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente, utilizzando la modulistica che sarà all'uopo predisposta dal Servizio regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la situazione dell'offerta commerciale e della rete distributiva del proprio territorio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In attuazione di quanto previsto al punto 1, a supporto dell'azione istituzionale dell'Osservatorio, verrà realizzato un sistema informativo del Commercio, come riferimento unitario per la realizzazione degli interventi sulla rete commerciale e per il confronto ed il raccordo con altre realtà regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Articolo 10 **Monitoraggio**

1. Tale attività consiste nell'acquisizione dei dati in maniera sistematica al fine della produzione di output in grado di fornire informazioni sulla evoluzione della rete distributiva regionale.
2. I dati vengono acquisiti attraverso l'uso di un applicativo che prevede la compilazione, da parte degli utenti, di una serie di pagine web nelle quali vengono richieste informazioni sulla consistenza e caratteristiche della rete.

3. Le fonti utilizzabili per l'acquisizione dei dati sono:
- le anagrafi comunali sul commercio: i Comuni sono stati e rimangono i soggetti istituzionalmente preposti al ricevimento di tutte le comunicazioni riguardanti i nuovi esercizi e le variazioni di quelli esistenti;
 - la Camere di Commercio, attraverso il Registro delle Imprese

Articolo 11

Settori interessati

1. L'osservazione dei fenomeni relativi al settore commerciale riguarda informazioni e dati sulla struttura della rete, con particolare riguardo a settore merceologico, numerosità e superficie degli esercizi commerciali e loro classificazione per tipologie e classi dimensionali.
2. In particolare l'Osservatorio monitora:
 - il commercio in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;
 - commercio all'ingrosso
 - vendita in spacci interni, per mezzo di apparecchi automatici, vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (e-commerce) e vendita a domicilio
 - il commercio su aree pubbliche;
 - i pubblici esercizi;

Articolo 12

Elenco degli Esperti

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi del contributo tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco istituito presso l'Osservatorio stesso al fine di disporre di specifiche professionalità nelle materie oggetto delle attività stesse.

Articolo 13

Gruppi di lavoro

1. L'osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predisponde un rapporto sull'attività svolta, da presentare all'Osservatorio per la sua valutazione.

Articolo 14

Rapporti con gli Osservatori delle altre Regioni e coordinamento

1. L'osservatorio mantiene un costante rapporto con le altre Regioni al fine di omogeneizzare la tecnica di raccolta dei dati, creare forme di discussione sulle politiche regionali e realizzare un coordinamento tra tutti gli osservatori.

Articolo 15
Rapporti con Camera di Commercio

1. La regione può avvalersi della Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura secondo modalità che verranno definite in apposite convenzioni.

Articolo 16
Pubblicità

1. L'attività e le decisioni dell'Osservatorio devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito internet della Regione Marche.

Articolo 17
Indennità o rimborso spese

1. La partecipazione all'Osservatorio e al Comitato tecnico di Filiera non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.